



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

P.zza San Marco, n. 63 30124 Venezia Tel. 041 3420101 Fax 041 3420122 Cod. Fisc. 94053230275

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 *“Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *“Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche*;

VISTO il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004 *“Verifica dell'interesse dei beni immobiliari di proprietà pubblica”* così come modificato dal D. D. del 28 febbraio 2005 *“Modifiche ed integrazioni al D. del 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni di utilità pubblica”*;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173 *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto all'architetto Pasquale Bruno Malara;

VISTO il D.D.G. 5 agosto 2004 con il quale in via continuativa è delegata ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione di verificare la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera b) del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173;

VISTO la richiesta del 24/10/2006, prot. n. 22390, con la quale il comune di Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso ha chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per l'immobile appresso descritto;

VISTO il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con la nota prot. n. 1215 del 16/01/2007, pervenuta a questa Direzione Regionale il 17/01/2007, prot. n. 323;

ITENUTO che l'immobile ubicato in provincia di Treviso, comune di **CAVASO DEL TOMBA** in via Cogolà è **distinto catastalmente al Foglio 4, mappali -126-** come dall'allegata planimetria catastale, di proprietà del comune di Cavaso del Tomba, via San Pio X, 4 presenta interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4 del D. Lgv. 22 gennaio 2004, n. 42 in quanto:

“Il fabbricato è testimonianza materiale del sistema insediativo storico della località ed esempio di edilizia minore rappresentativa per la tipologia costruttiva nonché per i risultati formali conseguenti. La presenza del fabbricato nel catasto Asolano del 1717, conferma un impianto antico, risalente almeno al secolo XVII, caratterizzato da un complesso di edifici a schiera disposti perpendicolarmente o in aderenza con l'asse viario principale della località Caiezza, denominato “immobile in via Cogolà”. Si tratta evidentemente di piccole case di abitazione, probabilmente di realizzazione seriale, forse legate alla concentrazione di mano d'opera utilizzata nella manifattura della lana, per cui la zona era nota. Il fabbricato, affiancato ad una unità analoga, ha conservato pressochè invariato il sedime in tutti i catasti storici che si sono succeduti fino all'attuale. Pur presentando caratteri costruttivi essenziali e finiture interne molto modeste, il fabbricato costituisce una testimonianza notevole con valore documentario non riproducibile delle forme abitative di antico impianto e permette di conservare in situ, e con valore di riconoscibilità ben identificabile, i caratteri autentici di quelle forme. Pur essendo compreso in un contesto vincolato paesaggisticamente, si ritiene che il valore di testimonianza anzidetto, debba essere preservato orientando in modo puntuale ogni intervento di adeguamento funzionale necessario a garantire la continuità delle funzioni abitative. Internamente, il fabbricato presenta un impianto distributivo essenziale, composto al piano terra da ingresso, corridoio con la rampa di scale e bagno nel sottoscala, mentre al piano superiore trovano posto la camera da letto ed un ripostiglio. La superficie coperta complessiva di 36,47 m.q. Il fabbricato è realizzato con struttura portante in pietrame locale squadrato e malta di calce, il solaio è in legno con travi portanti e tavolato, controsoffittato al piano primo con tavole intonacate. La copertura è a due falde con struttura in legno, manto in coppi. Internamente le pareti sono intonacate ed i pavimenti in tabelle di cotto al piano terra e legno al piano superiore. Tutti i fori finestra sono dotati di soglie in pietra; i serramenti sono in legno tradizionale.”

Per tutto quanto esposto:

DECRETA

il bene denominato “**Immobile in via Cogolà**” meglio individuato nelle premesse è dichiarato di notevole interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 del D. Lgv. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

A mente dell'art. 12, comma 7 del decreto citato, il presente accertamento costituisce dichiarazione ai sensi del medesimo.

L'estratto di mappa catastale fa parte integrante del presente decreto che verrà notificato al comune di **CAVASO DEL TOMBA (TV)** tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sarà trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.


Ai sensi dell'art. 16 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, avverso tale dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Sono, inoltre, ammesse proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni.

Venezia 12 febbraio 2007


Il Direttore regionale
Pasquale Bruno Malara





Il Sindaco
M. Bruno Malara

Spillet



Il direttore regionale
Pasquale Bruno Malara

16

